

STATUTO

SOLASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIA SPERI DELLA
CHIESA 7/9

Numero REA: VA - 199601

Codice fiscale: 01674820129

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al repertorio n. 14404/8840	
STATUTO	
<u>ART. 1</u> - DENOMINAZIONE - SEDE	
E' costituita, ai sensi della legge n.381/91, con sede nel co-	
mune di Varese la Societa' Cooperativa denominata	
"SOLASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
La Cooperativa potra' istituire, con delibera dell'organo am-	
ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
sentanze anche altrove.	
La Cooperativa potra' aderire, con delibera dell'organo ammi-	
nistrativo, a Associazioni di rappresentanza delle cooperative	
e loro Federazioni di settore.	
<u>ART. 2</u> - DURATA	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potra'	
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
<u>ART. 3</u> - SCOPO MUTUALISTICO	
La Cooperativa, conformemente alla legge n. 381/91, non ha	
scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse	
generale della comunita' alla promozione umana e all'integra-	
zione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a)	
della legge 381/91.	
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	

Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Provincia di Varese, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', ed in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' e promozione sociale.

La Cooperativa puo' operare anche con terzi.

A norma della legge n. 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa puo' stabilire con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-

	perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e
	dei consorzi territoriali.
	<u>ART.4</u> - PRINCIPI DI MUTUALITÀ
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di
	indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle
	riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e
	di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione, di cui agli artt. 2512 e seguenti c.c., sono
	inderogabili e devono essere osservati.
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile
	la cooperativa:
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
	versato;
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	<u>ART. 5</u> - OGGETTO SOCIALE

	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del	
	presente Statuto, lo Cooperativa ha come oggetto:	
	- a) promuovere, gestire e condurre, in proprio o per conto	
	terzi, centri sociali, comunita' alloggio, case di riposo,	
	centri di recupero, centri educativi, progetti e iniziative	
	sociali e culturali;	
	- b) assistere le persone singole e le famiglie, soci e non	
	soci, con speciale riguardo a chi versa in condizioni di biso-	
	gno causate da limitata capacita' fisica e/o psichica, da an-	
	zianita' o da altri fattori umani e sociali e che pertanto ne-	
	cessitano di prestazioni o servizi in maniera continuativa,	
	ricorrente o occasionale in forma diretta e/o in appalto o	
	convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.	
	Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme	
	di legge la Cooperativa potra' svolgere qualunque altra atti-	
	vita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' po-	
	tra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, atti-	
	nenti ai medesimi.	
	Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	

La Cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

ART. 6 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attivit� lavorativa per il raggiungimento degli scopi socia-	
	li, mettendo a disposizione le proprie capacit� professiona-	
	li, in rapporto allo stato di attivita' ed al volume di lavoro	
	disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati econo-	
	mici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vita' gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarieta'	
	ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91 e nei limiti	
	previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della Coopera-	
	tiva.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attivit� delle Cooperative sociali.	
	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di	
	concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio � iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	

	indicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a societa'	
	che, per l'attivita' svolta, si trovino in effettiva concor-	
	renza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attivita' anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attivita' in questione non sia in contrasto con	
	le finalita' mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.	
	<u>ART. 7 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI</u>	
	La Cooperativa potra' istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il	
	numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potra' in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coope-	
	ratori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare lo loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	

	le viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-	
	que anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non puo' rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei	
	diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 <i>bis</i> del codice civile.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-	
	goria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Coope-	
	rativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti rico-	
	nosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le puo' recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale ri-	
	sarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il	
	recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che	
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci coo-	

peratori dall'art. 20 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare lo sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 8 - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui all'art.6 e ss del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, in quanto applicabile, compatibilmente con la nuova normativa in materia societaria.

ART. 9 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 5 (cinque).

La societa' ha facolta' di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

ART. 10 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facolta' di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalita' previste dal successivo articolo 26.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvedera' ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potra' vendere a chiunque.

ART. 11 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria,

	con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:	
	1 voto fino a 500,00 euro;	
	2 voti fino a 1.000,00 euro;	
	3 voti fino a 2.000,00 euro;	
	4 voti fino a 3.000,00 euro;	
	5 voti oltre 3.000,00 euro.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	

ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

ART. 12 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilit .

ART. 13 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa puo' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito

	dall'art. 5 L. n. 59/92, in quanto applicabile compatibilmente	
	con la nuova normativa in materia societaria.	
	In tal caso la Cooperativa puo' emettere Azioni di Partecipa-	
	zione Cooperativa , anche al portatore se interamente liberate,	
	prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione	
	degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-	
	serve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ul-	
	timo bilancio certificato e depositato presso il Ministero	
	delle Attivita' Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione e' di € 100,00 (cento).	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte,	
	in misura non inferiore alla meta', ai soci e ai lavoratori	
	dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della societa', le <u>Azioni</u> di Par-	
	tecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-	
	borso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore no-	
	minale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	e' demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea	

	dei soci che determinera' in particolare l'eventuale durata
	minima del rapporto sociale.
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle <u>Azioni di</u>
	Partecipazione Cooperativa, determina:
	- l' importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei li-
	miti sopra indicati;
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurienna-
	li approvati dall'assemblea;
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di
	Partecipazione Cooperativa, nonche' per il collocamento delle
	azioni eventualmente rimaste inoptate.
	Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spet-
	ta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella
	dei soci cooperatori.
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono ob-
	bligati:
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-
	lita' e nei termini previsti in sede di emissione;
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
	<u>ART. 14 - ASSEMBLEA SPECIALE</u>
	L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazio-
	ne Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili,
	le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal
	presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministra-

	zione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo	
	ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno	
	un terzo dei possessori di titoli nominativi.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possesso-	
	re un voto per ogni azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune puo' esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, puo' assistere alle assemblee dei soci,	
	con facolta' d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'ese-	
	cuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela	
	gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Coo-	
	perativa nei confronti della societa'.	
	<u>ART. 15 - RECESSO</u>	
	Oltre che nei casi previsti dall' art. 2437 codice civile, ai	
	detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di du-	
	rata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in	
	sede di emissione delle azioni medesime.	
	<u>ART. 16 - DOMANDA DI AMMISSIONE</u>	
	Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovra' conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale;	

	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i	
	motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovra' comunque essere inferiore, ne' superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 44 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di societa', associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi al-	
	le persone fisiche, lo domanda di ammissione dovra' altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relati-	
	va deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente art.6, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutua-	

listico e l'attivita' sociale svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta puo', entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 17 - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalita' e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
- del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ART. 18 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualita' di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento, per causa di morte, se il socio e' persona fisica o scioglimento o liquidazione, se il socio e' diverso da persona fisica.

ART. 19 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attivita' di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla societa'. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori

ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalita' previste ai successivi artt. 44 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e societa', il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 90 giorni prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potra', su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

ART. 20 - ESCLUSIONE

L'esclusione puo' essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall' articolo 6, per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall' assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-

	stico, nonche' dalle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facolta' del Consiglio di Amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il	
	termine di 30 giorni, se non adempia al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la societa';	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL	
	di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai	
	sensi dell'art. 6 della legge n. 142/01, e, nel caso di socio	
	volontario, abbia definitivamente cessato l'attivita' di vo-	
	lontariato;	
	e) svolga attivita' in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	f) diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta	
	a numero tre assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore puo' essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 44 e se-	
	quenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 21 - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 44 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti e' promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

art. 22 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 27, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della societa' e

non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento e' effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 23 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalita' di cui al precedente articolo 22.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di piu' eredi o legatari essi, entro 90 giorni dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresentera' di fronte alla societa'.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

ART. 24 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-

	mento del rapporto sociale e' divenuto operativo, fatti comun-	
	que salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sara' richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sara' devoluta, con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20, lettere b),	
	c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento.	
	Comunque, la Cooperativa puo' compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposi-	
	to regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e'	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la societa' gli eredi del socio defunto.	

ART. 25 - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Il patrimonio della societa' e' costituito:

1) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 51,64 (cinquantuno/64);

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non puo' detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento della societa'.

ART. 26 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-

	lontari, ne' essere cedute con effetto verso la societa' senza	
	l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente	
	le indicazioni previste nel precedente art. 17 con particolare	
	referimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, senza che l'organo amministrativo si sia	
	pronunciato, il socio e' libero di trasferire la propria par-	
	tecipazione e la societa' deve iscrivere nel Libro dei Soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio	
	in una delle categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione puo' proporre opposizione	
	al Collegio Arbitrale.	
	<u>ART. 27 - BILANCIO DI ESERCIZIO</u>	
	L'esercizio sociale va dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla re-	
	dazione della documentazione informativa ai sensi della norma-	

	tiva vigente e alla stesura della relazione sull'andamento	
	della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attivita' della Cooperativa anche nei suoi risvolti so-	
	ciali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantag-	
	gio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci	
	e della comunita' territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della societa', segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima, in quanto applica-	
	bile compatibilmente con la nuova normativa societaria;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	

31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge.

L'Assemblea puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa puo' utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualita' prevalente.

ART. 28 - RISTORNI

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, puo' appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attivita' mutualistica. Detto importo dovra' essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potra' deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della legge n. 142 del 2001, secondo le modalita' ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovra' essere

effettuata considerando la quantita' e qualita' degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvare ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalita';
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella societa';
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttivita'.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

ART. 29 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della societa':

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'organo di controllo qualora obbligatorio ai sensi di legge, se nominato;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se necessario.

ART. 30 - ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalita', l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, in quest'ultimo caso, ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 31 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e destina gli utili;

b) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 9, nonche' sui voti spettanti secondo i conferimenti;

c) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

	d) approva, previo parere dell' Assemblea speciale dei posses-	
	sori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di at-	
	tuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono	
	state emesse le azioni medesime;	
	e) procede alla nomina degli amministratori;	
	f) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	al controllo contabile;	
	g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori ed ai sindaci;	
	h) approva i regolamenti interni;	
	i) delibera sulla responsabilita' degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 27.	
	L'assemblea inoltre puo' essere convocata tutte le volte che	
	il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero	
	per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sot-	
	topongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta a-	
	gli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-	

chiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non e' ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

ART. 32 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

ART. 33 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identita' dei partecipanti; deve altresì indicare le modalita' ed il risultato delle votazioni e deve

	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci fa-	
	vorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni perti-	
	nenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straor-	
	dinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve es-	
	sere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempe-	
	stiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazio-	
	ne.	
	<u>ART. 34 - VOTO</u>	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che hanno diritto a un voto per ogni quota sottoscritta ma fi-	
	no a un massimo di cinque voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 11, secon-	
	do comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re o sindaco.	
	Ciascun socio cooperatore non puo' rappresentare piu' di 1 so-	

cio.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Non e' ammesso il voto segreto.

ART. 35 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea e' presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un notaio.

ART. 36 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio e' scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere piu' di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'

	Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere	
	in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a	
	quello previsto dalla legge.	
	L'assemblea fissa, con delibera dell'assemblea ordinaria, i	
	limiti al cumulo delle cariche degli amministratori, ai sensi	
	dell'art. 2542 terzo comma cod.civ..	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice pre-	
	sidente.	
	<u>ART. 37</u> - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi po-	
	teri per la gestione della societa', esclusi solo quelli ri-	
	servati all'assemblea dalla legge. Allo stesso e' attribuita	
	la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma	
	secondo del codice civile.	
	Il Consiglio puo' delegare parte delle proprie attribuzioni ad	
	uno o piu' dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecuti-	
	vo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio del-	
	la delega, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento del-	

la gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche' sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ART. 38 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione e' fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni puo' avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-

	nione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonche' quando necessario di visionare, rice-	
	vere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	<u>ART. 39 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO</u>	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno lo maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'Assemblea perche' provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di	
	controllo, se nominato, il quale puo' compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione e'	
	tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla	
	sua sostituzione.	

ART. 40 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

ART. 41 - RAPPRESENTANZA

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente percio' e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potra' conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 42 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un Sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, l'Organo di Controllo deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro), i quali costituiscono il Collegio Sindacale.

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al Sindaco od ai Sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.

Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il Sindaco o i Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del Codice Civile.

ART. 43 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominati.

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque

secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purchè la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.

ART. 44 - CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;

c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore e' accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART. 45 - ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci e' notificata alla societa', fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equita' o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di giorni 90 dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non piu' di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-

cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalita' non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART. 46 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della societa'.

ART. 47 SCIoglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della societa' nomina' uno o piu' liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 48 - LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore no-

	minale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	<u>ART. 49 - REGOLAMENTI</u>	
	L'Organo Amministrativo dovra' predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterra' opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i rego-	
	lamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	<u>ART. 50 - RINVIO</u>	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigen-	
	ti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge	
	n. 381/91. Per quanto non previsto dal Libro V, Titolo VI del	
	Codice Civile contenente "Disciplina delle societa' cooperati-	
	ve" e dalle leggi speciali in materia, a norma dell'art. 2519	
	del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le nor-	
	me delle societa' a responsabilità limitata.	
	FIRMATO: ANNA POLTRONIERI	
	FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI notaio	

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN SEDE DI REGISTRAZIONE MEDIANTE
M.U.I. - MODELLO UNICO INFORMATICO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEB-
BRAIO 2007.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-
cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso del registro
delle imprese.